



42206-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ROSA PEZZULLO
ALFREDO GUARDIANO
EGLE PILLA
DANIELA BIFULCO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1767/2022
UP - 21/06/2022
R.G.N. 24157/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. articola nel modo seguente le proprie conclusioni:

Per (omissis)

- Annullamento con rinvio relativamente al 5° e 6° motivo di ricorso;
- Assorbito il 7°
- Rigetto nel resto;

PER : (omissis)

- Accoglimento del 1° Motivo di ricorso - annullamento con rinvio;
- Assorbiti il 2° e 3° motivo di ricorso
- Rigetto relativamente al 4° motivo di ricorso.

udito il difensore

L'avv. (omissis) in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato, conclude per il rigetto per tutti i motivi dei ricorsi; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;

L'avv. (omissis) in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato, conclude per il rigetto dei ricorsi così come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;

L'avv. (omissis)) insiste nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.11.2020, la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 30.03.2017, tra gli altri, nei confronti di (om (omissis) amministratore delegato dal 07.02.2001 al 08.03.2004 della società ' (omissis) ; amministratore delegato dal 20.09.2001 al 12.07.2004 della società , (omissis) , amministratore delegato dal 11.11.1997 al 12.07.2004 della società ' (omissis) e di (omissis) (nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 21.04.99 della società (omissis) nissis) e socio della (omissis) assolvendo il ! (omissis) perché il fatto non sussiste, dalle residue contestazioni di cui al capo 1, ossia dal punto 1.A2 per il contratto del 17.2.2003, e sempre in relazione al capo 1 quanto al deposito cauzionale per l'anno 2003 e dal punto B), nonché assolvendo il ! (omissis) dal reato di cui al capo 3, perché non vi è prova sufficiente che il fatto sussista, ed assolvendo il (omissis) e lo (omissis) dal reato di cui al capo 5, limitatamente alle condotte di cui al punto 3.

La Corte territoriale, invece, confermava per le restanti imputazioni la sentenza impugnata, rideterminando la pena per (omi (omissis) ritenuta la continuazione con i fatti per i quali il medesimo è stato condannato con la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 3.12.2018, irr. il 29 maggio 2019, giudicati più gravi i fatti di cui al capo 2 del presente procedimento, in anni 5 e mesi sei di reclusione e per (omissis) in anni 4 di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di più fatti di bancarotta.

1.1. In particolare, all'esito del giudizio d'appello, veniva confermata la responsabilità del (omissis) per il reato di cui al capo 2 di bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere, in qualità di amministratore delegato delle società (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., distratto la somma di euro 11.390.503,08 dalla società (omissis) (omissis) s.p.a.- dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 03.12.2004 – a beneficio della società , (omissis) s.p.a. – anch'essa dichiarata in stato di insolvenza dal medesimo Tribunale con sentenza emessa in pari data. Invero, già in data 10.09.2001, con due contratti di cessione simulati di pezzi di ricambio (classificati come rotabili e consumabili, appartenenti a velivoli di tipo *boeing*), le due società- (omissis) e (omissis) cedevano alla società americana I (omissis) (omissis) suddetti pezzi di ricambio al prezzo di euro 27.659.417,75, a fronte del valore di € 14.912.564,26, con conseguente plusvalenza di euro 12.476,853 e di euro 4.857.359 a fronte del valore di euro 1.291.754,92 con conseguente plusvalenza di euro 3.565.601,92; tale operazione di natura fittizia, al fine di far emergere una non reale plusvalenza, non essendo avvenuta alcuna effettiva movimentazione e traslazione dei pezzi dal magazzino, e meramente contabile, era finalizzata specificamente ad inserire nel bilancio di esercizio delle società una plusvalenza di fatto insussistente; in tale contesto si registrava nel 2003 l'attività distrattiva della società ' (omissis) (omissis) s.p.a. in favore della (omissis) in relazione ai medesimi pezzi di ricambio, mai usciti dal magazzino in uso a (omissis) sito : (omissis) e segnatamente

emergendo che ad un bonifico effettuato da (omissis) ad (omissis) s.p.a. per l'importo di euro 11.390.503,08 corrispondevano due altri bonifici, aventi complessivamente il medesimo ammontare, versati da (omissis) (omissis) s.p.a. a favore della società (omissis) Corporation, formalmente giustificati come corrispettivo pattuito per il riacquisto dei pezzi di ricambio precedentemente fittiziamente alienati; in definitiva, a fronte di un'iniziale cessione meramente cartolare nel 2001 emergeva il carattere fittizio di tale riacquisto nel 2003 da parte della (omissis) (omissis) coinvolgente un venditore soltanto formalmente distinto dal precedente fittizio compratore (infatti i due organismi societari facevano entrambi capo a John Nepola, presidente di (omissis) e procuratore di (omissis)

1.2. Quanto al reato di cui al capo 5, di esso venivano ritenuti responsabili (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) limitatamente alla condotta di cui al punto 1, per avere, in concorso tra loro - e specificamente il (omissis) in qualità di amministratore delegato di (omissis) (omissis) s.p.a. e lo (omissis) in qualità di presidente di (omissis) (omissis) s.p.a. - distratto la somma di euro 5.787.863,09 dalla garanzia dei creditori di (omissis) (omissis) s.p.a. in favore della società (omissis) (omissis) s.p.a., a storno totale dell'importo di cui alla fattura n. 160076; in particolare, a seguito di contratto di noleggio aeromobili per voli *charter* - con previsione di penali in caso di cancellazione di voli programmati, ex art. 9 del contratto stipulato tra le due società - la (omissis) (omissis) s.p.a. emetteva in data 26.06.2003 fattura n. 160076, sollecitando la (omissis) (omissis) s.p.a. al pagamento del suddetto importo a titolo di penali (come contrattualmente stabilito), a fronte di un elenco allegato alla fattura emessa ed acquisito agli atti, per la cancellazione di 164 voli; successivamente in data 02.10.2003 - veniva stipulato tra (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a. un ulteriore accordo negoziale, volto a dare vita ad una serie di successivi negozi giuridici coinvolgenti le società controllate, e, in attuazione di tale accordo, in data 09.10.2003 (omissis) (omissis) s.p.a. si impegnava a distribuire, a bordo dei propri aeromobili, materiale promo-pubblicitario di (omissis) (omissis) s.p.a., la quale, a sua volta, si impegnava a corrispondere, in rate semestrali, l'importo di euro sei milioni circa, inviando il giorno immediatamente successivo, la (omissis) (omissis) s.p.a. a (omissis) (omissis) a contabile di storno n. 1037000087, con la quale veniva annullata, con causale di errata emissione, la fattura emessa nel giugno precedente; in merito a tali pattuizioni, emergevano due versioni dell'accordo siglato in data 02.10.2003 tra i due organismi societari, entrambe sottoscritte dagli imputati, tra loro differenti, tuttavia, per la presenza, in una sola delle due versioni di una clausola esplicitamente volta all'annullamento delle fatture emesse per penalità da (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a., risultando immediatamente evidente il riferimento alla fattura n. 160076 emessa in data 26.06.2003 da (omissis) (omissis) s.p.a. - dovendosi considerare tale secondo documento una sostanziale controdi chiarazione, contenente le clausole effettivamente volute dalle parti, poi eliminate nel documento successivo, creando una difforme apparenza tra le due versioni degli accordi negoziali; gli accordi negoziali in

questione, legati da interdipendenza reciproca e intervenuti in tanto breve arco temporale, avevano piuttosto, secondo l'ipotesi accusatoria, quale unico denominatore comune, la finalità esclusiva di giungere ad una transazione tra le parti, avente ad oggetto le penali addebitate a (omissis) (omissis) s.p.a., determinando la distrazione della somma di quasi euro sei milioni dalle casse di (omissis) (omissis) s.p.a.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) on atto a firma dell'Avv. (omissis) affidando le proprie censure a sette motivi, con i quali deduce:

2.1 con il primo motivo, quanto al reato di cui al capo 2, il vizio di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, adagiandosi sulle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, mancando di confrontarsi con le censure mosse con l'atto di appello; con tali censure, in particolare, era stato dedotto che una mera appostazione contabile non può costituire distrazione di beni della società, atteso che anche a voler ritenere i contratti di vendita in contestazione operazioni contabili finalizzate a creare plusvalenze fittizie, non volute dalle parti, non vi sarebbe appunto distrazione, non essendo atte a creare passività alla società, ma semmai a determinare la configurabilità della fattispecie di false comunicazioni sociali; inoltre, proprio la contestata (ed affermata) natura fittizia delle operazioni di cui trattasi depone in senso contrario rispetto a quanto poi statuito in punto di responsabilità – posto che il contratto simulato non può essere fonte di operazioni distrattive, non producendo ex art. 1414 c.c. effetti tra le parti; peraltro, la motivazione della sentenza impugnata- secondo cui i pezzi di ricambio che si assume essere stati fittiziamente venduti non sarebbero stati movimentati e quelli spediti da (omissis) per (omissis) sarebbero ritornati il giorno successivo a (omissis) è in contrasto logico con il fatto contestato al (omissis) di avere distratto beni da una società all'altra del gruppo; anche a voler ritenere che con la documentazione cartolare rinvenuta dalla Guardia di finanza si sarebbe creata una plusvalenza fittizia, non sussisterebbe il fatto materiale del reato contestato al (omissis) in assenza di una reale distrazione materiale di beni e quindi di una riduzione dell'attività della società; peraltro, il possesso di pezzi di ricambio per gli aerei impiegati nella quantità prevista da Enac per ciascun tipo di aereo è condizione per il rilascio e conservazione della licenza di volo;

2.2 con il secondo motivo, quanto al reato di cui al capo 2, il vizio di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità del ricorrente, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, erroneamente mancando di valorizzare le risultanze processuali nella loro interezza; in particolare, va censurata la valutazione della Corte territoriale circa la valenza delle dichiarazioni del luogotenente F (omissis) quale confessava di non avere sentito l'amministratore delegato, (omissis) (omissis) che aveva sottoscritto i contratti del 10.09.2001 contestati, né i direttori o amministratori delle società fallite (omissis) e (omissis) soggetti che avevano


emesso le fatture di vendita e registrato i bonifici delle società del Gruppo (omissis) e che erano a conoscenza dei fatti; da ciò consegue che, sentendo solo due tecnici di un solo deposito dei ricambi di (omissis) senza sentire i direttori amministrativi che erano a conoscenza dei fatti, il teste (omissis) ritenuto decisivo dalla Corte d'Appello di Milano, non può avere acquisito le informazioni necessarie a rappresentare la realtà dei depositi dei pezzi di ricambio degli aerei dei magazzini delle compagnie aeree operative del Gruppo (omissis) e il trasferimento dei pezzi di ricambio; tali dichiarazioni, confermate dal teste Brunelli, non reggono a giustificazione del concetto di distrazione, perché tali fatti sono parziali e non rappresentano ciò che è avvenuto nel corso degli anni 2001 — 2002 — 2003 nelle società (omissis) spa e (omissis) (omissis) spa; invero, dalle due perizie redatte dall'ENAC per la stima dei ricambi di proprietà di (omissis) (omissis) e (omissis) s.p.a., emerge che, contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte d' Appello di Milano, le società del Gruppo (omissis) non avevano un solo magazzino a (omissis) ma avevano magazzini a New York, (omissis) inate, Bergamo, Verona Fiumicino e Palermo; inoltre, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che a seguito dell'acquisto da parte della società (omissis) (omissis) Spa del 100% del capitale sociale di (omissis) s.p.a. e costituzione del Gruppo (omissis) Spa, quest'ultima aveva due società operative che avevano due flotte di aerei diversi: (omissis) operava con aerei Boeing e (omissis) con aerei Airbus. mentre la società (omissis) spa, su consiglio dell'imputato, riteneva la necessità e utilità di passare dagli aerei Boeing ad aerei Airbus per economizzare i costi e aumentare la produttività dei piloti, sicché ha dovuto vendere ricambi per gli aerei Boeing e acquistare ricambi per gli aerei Airbus; il valore di magazzino dei ricambi venduti dalle società è stato di € 17.082.411,38 e la somma incassata da (omissis) s.p.a. è stata di € 11.390.503,08, mentre la somma incassata da (omissis) (omissis) spa è stata di € 5.691.908,30, per un totale di € 17.082.411,38, come risulta rispettivamente del documento 166/6 e 167/6 del fascicolo del PM; a seguito delle due perizie ENAC è emerso che i beni di magazzino nel febbraio 2004 erano del valore di US \$ 12.375.956, per cui si giustifica la somma spesa da (omissis) (omissis) s.p.a.; il ricorrente, dunque, non poteva distrarre il ricavato dalla vendita dei ricambi per aerei Boeing dalla società (omissis) (omissis) s.p.a. a favore della società (omissis) s.p.a. perché (omissis) (omissis) s.p.a. non disponeva di aerei Boeing e, quindi, non aveva mai acquistato ricambi per tali aerei, mentre (omissis) s.p.a., che disponeva nel 2001 di soli aerei Boeing sostituiti con aerei Airbus, vendeva pezzi di ricambio degli aerei Boeing non più utili per € 11.390.500,08; per quanto concerne, poi, specificamente la contestazione, secondo cui la cifra complessiva, di quasi 11,4 milioni di euro sarebbe stata distratta dalle casse della società (omissis) (omissis) per riacquistare da DGS gli stessi pezzi di ricambio Boeing alienati a (omissis) nel 2001, in maniera fittizia, essa è in contrasto con l'evidenza che le due specie operative del gruppo (omissis) avevano continuato ad operare quantomeno oltre le dimissioni di (omissis) avvenute nel luglio 2004; le società del gruppo (omissis) hanno dovuto sostituire i pezzi di ricambio per gli aerei Boeing con pezzi di ricambio per gli aerei Airbus, ma solo la

società (omissis) spa ha venduto pezzi di ricambio per gli aerei Boeing, perché solo essa usava detti aerei, non avendo (omissis) (omissis) spa mai impiegato aerei Boeing e, quindi, non poteva vendere pezzi di ricambio per aerei che non utilizzava, ma ha acquistato pezzi di ricambio per aerei Airbus; l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui i pezzi di ricambio spediti da (omissis) ; (omissis) ; ritornati a (omissis) l' giorno dopo, erano i medesimi, non è stata provata in giudizio ed è in contrasto con la deposizione del teste (omissis) e del prof. Franchini; il luogotenente (omissis) della G.d.F., ha interpretato il concetto di "exchange" quale "contratto di leaseback"- che non è un contratto di scambio, ma è un contratto di vendita e riacquisto dei medesimi beni- ed il Commissario, prof. Franchini, sentito nelle udienze del 21.04.2015 e 05.05.2015, inizialmente sosteneva che i ricambi non si sarebbero mossi dai magazzini delle società del Gruppo (omissis) sulla base degli atti della G.d.F., ma poi ha, comunque, dichiarato di non aver esaminato i pezzi e le schede, sicchè se nessuno ha esaminato i documenti, nessuno poteva affermare che i pezzi di ricambio erano i medesimi, circostanza in contrasto con la prova logica della diversa necessità dei pezzi di ricambio per i diversi tipi di aereo utilizzati e per quanto riferito al luogotenente (omissis) in merito all'exchange; l'affermazione che il riacquisto era "finto" è in contrasto con le perizie di ENAC, che hanno dimostrato la presenza di pezzi di ricambio nel magazzino di New York per il valore di \$ 9 448.877,00 e presso i magazzini di (omissis) Linate, Bergamo Verona Fiumicino e Palermo per il valore stimato di \$ 2.927.079,00; se ENAC non avesse rinvenuto pezzi di ricambio degli aerei utilizzati dalle due società operative avrebbe revocato la licenza di volo, pezzi di ricambio appunto per aerei Airbus, come risulta dalle due perizie dei funzionari Enac allegate alla consulenza KPMG richiamate; in definitiva la Corte d' Appello di Milano non ha tenuto conto del fatto che i materiali rientrati da (omissis) non erano tutti quelli oggetto di compravendita di cui ai contratti 10.09.2001, come risulta dai documenti prodotti sub. 1 e 2 della difesa (omissis) costituiti da 46 fatture tutte timbrate dalla dogana di Milano e che nessuno ha esaminato, come riferito dal Commissario Franchini all'udienza del 5.5.2015, ma nonostante le perizie e le centinaia di bolle doganali prodotte dai PP. MM. relative ad esportazione di pezzi di ricambi, il Commissario, prima, e il consulente del P.M. (omissis) poi, hanno affermato che i ricambi non si sarebbero mai mossi dal magazzino di (omissis) affermazioni che minano la loro attendibilità;

2.3 con il terzo motivo, quanto al reato di cui al capo 5.1, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le risultanze processuali, mancando di inserire la contabile di storno della fattura n. 160076 del 26.06.2003 nel più ampio quadro di rapporti intercorrenti tra le due società; la Corte d' Appello di Milano ha errato nel valutare autonomamente lo storno della penale di € 5.787.863,29 con la sottoscrizione del contratto promo pubblicitario di € 6.000.000,00, ignorando la contestuale conclusione del contratto per la vendita di biglietti aerei per gli anni 2004 e 2005 del valore di oltre € 50.000.000; la illogicità intrinseca della motivazione



della sentenza impugnata consiste nel non avere modificato il ragionamento del Tribunale in merito ai quattro negozi giuridici (storno della fattura per penali, stipula del contratto promo pubblicitario, accordo quadro del 24.10.2003, per gli anni 2004 e 2005 e compravendita della partecipazione Brevitet s.r.l.), uniti del vincolo sinallagmatico da un lato e, dall'altro, valutato atomisticamente quello relativo allo storno della penale; invero, emerge pacificamente dalle deposizioni testimoniali e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, la volontà di mantenere i rapporti commerciali con la società (omissis) (omissis) s.p.a., con la quale era in atto la negoziazione di affari patrimoniali per cifre assolutamente superiori a quelle dovute a titolo di penale a (omissis) (omissis) s.p.a. (lo storno della penale di 5.787.863,29 era compensato dalla sottoscrizione del contratto per l'anno 2003 del valore di oltre € 50.000.000,00 e del contratto pubblicitario per € 6.000.000,00, sebbene la difesa (omissis) avesse contestato la legittimità della emissione della fattura per penali di 5.787.863,09 per motivi formali e sostanziali); l'imputato aveva eccepito che la scelta di stipulare l'accordo definitivo del 10.10.2003 del valore di oltre 50 milioni per i voli, il promo pubblicitario del valore di 6 milioni e l'acquisto del 25% del capitale sociale di Brevivet s.r.l. al prezzo di euro 2.530.000,00, a fronte della rinuncia alla penale di euro 5.787.863,09, rientrava nella scelta dell'attività imprenditoriale, discrezionale, che avrebbe dovuto essere valutata nel suo complesso, ex ante e non ex post; per la società (omissis) era di particolare importanza sottoscrivere l'accordo economico con (omissis) per la vendita di posti volo per gli anni 2003 e 2004 dell'importo di oltre 28 milioni per ciascun anno e in mancanza di esso (omissis) avrebbe avuto minori ricavi per 56,6 milioni, costituenti perdita secca, poiché i costi della compagnia aerea erano fissi; anche nel caso in cui il contratto promo- pubblicitario fosse il corrispettivo della rinuncia alle penali, in tale ipotesi, non vi sarebbe stata alcuna distrazione a danno della società del gruppo, ma un mero differimento dell'incasso del medesimo importo aumentato per gli interessi; in proposito, è stato l'imputato a richiedere l'emissione di una nota di debito per le penali, in contrasto con quanto consigliato dal Direttore commerciale, sicchè qualora avesse voluto distrarre somme di denaro dalla società a favore di (omissis) non avrebbe insistito per l'emissione della nota di debito di circa 6 milioni di euro per penali; illogico è, poi, ritenere sussistente la distrazione, quando, a fronte dello storno, le parti hanno sottoscritto un ulteriore obbligo di valore superiore in coincidenza della stipula di un contratto di 56,6 milioni di ricavi per (omissis) con giudizio ex ante (omissis) attraverso l'accordo dell'ottobre 2003, avrebbe incassato € 57.000.000 per rinunciare a incassare, forse € 5.787.863,29, senza sostenere costi; la circostanza che ex post (omissis) (omissis) sia entrata in crisi finanziaria, tale da non adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto il 10.10.2003, non era prevedibile dall'imputato quando ha sottoscritto il contratto, per le ragioni esposte dal teste (omissis) non corrisponde alla risultanze processuali nemmeno l'affermazione che (omissis) (omissis) s.p.a. nell'ottobre del 2003 fosse in default e ciò sulla base dei rilievi della consulenza del prof. Cotta Ramusino e comunque fino a quando il (omissis) è rimasto amministratore delle società del Gruppo (omissis)



luglio 2004, (omissis) ha provveduto a pagare quanto pattuito con il contratto promo pubblicitario non potendo essere ritenuto responsabile per il periodo successivo al luglio 2004, quando ha cessato la carica di amministratore;

2.4 con il quarto motivo, quanto al reato di cui al capo 5.1., i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale completamente omissis di esaminare la doglianza di cui all'ottavo motivo di appello, con il quale la difesa lamentava l'errata qualificazione del fatto contestato, da ricondursi, piuttosto che alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla meno grave ipotesi di operazione manifestamente imprudente ex art.217, n° 2, L.F.; infatti, tali operazioni hanno, per definizione, carattere aleatorio, posto che l'adempimento delle prestazioni pattuite è temporalmente differito, non potendo definirsi avventate, se implicanti un rischio proporzionato, al momento della sottoscrizione del contratto, alle possibilità di successo e vantaggio patrimoniale per la società; se la finalità perseguita da (omissis) con l'accordo dell'ottobre 2003, era stata quella "di proseguire i rapporti commerciali con (omissis) e mantenere a bilancio le somme delle penali" la dichiarazione di responsabilità per bancarotta patrimoniale per distrazione è illogica; peraltro, fino a luglio 2004, quando (omissis) (omissis) è stato amministratore della società fallita, (omissis) (omissis) è stata adempiente alle obbligazioni assunte con l'accordo dell'ottobre 2003.; inoltre, la ritenuta sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta si traduce in una motivazione tautologica, laddove si ritiene che lo stesso non abbia smentito di avere sottoscritto gli accordi dell'ottobre 2003, laddove risulta pacifico che il (omissis) ha sottoscritto gli accordi dell'ottobre 2003, ma per proseguire i rapporti commerciali con (omissis) e mantenere a bilancio le somme delle penali, non per distrarre la somma di € 5.787.863,29 a favore di (omissis) (omissis) spa;

2.5 con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata aggravante e alla mancata dichiarazione della prescrizione dei reati contestati ai sensi dell'art. 157 c.p. in relazione al nono motivo d'appello, ritenendo sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 L.F.; invero, la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ha ancorato il rigetto del beneficio alla mancata collaborazione del ricorrente con le autorità giudiziarie – a fronte, invece, di un comportamento processuale esemplare, riconosciuto dagli stessi Pubblici Ministeri che, proprio per tale motivo, chiedevano la concessione delle circostanze attenuanti generiche – e alla gravità di precedenti specifici attribuiti al (omissis) pur essendo incensurato alla data di pronuncia della sentenza di primo grado; inoltre, è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219 Legge Fallimentare, ma il dissesto societario non può ritenersi imputabile al (omissis) ma a chi gestì le attività societarie nel periodo successivo al 2004; infatti, quando il ricorrente rassegnava le dimissioni dalle società del gruppo (omissis) esse avevano patrimonio netto attivo e, dunque, tale condizione ben poteva essere considerata ai fini della concessione del

beneficio; nella ipotesi in cui la Corte d' Appello avesse concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per prescrizione ex art. 157 c.p., essendo stata la sentenza di secondo grado pronunciata in data 13.11.2020, a 15 anni 11 mesi e 7 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza delle società del Gruppo \ (omissis) vvenuta in data 4.12.200; inoltre la Corte di Appello, nella determinazione della pena, ha mancato di escludere l'incremento di pena disposto ai sensi dell'art. 219 co. 1 n. 1 della Legge Fallimentare, venuta meno la continuazione tra più procedure concorsuali (\ (omissis) (omissis); p.a., / (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a.), in quanto ritenuto il ricorrente penalmente responsabile unicamente di reati (*sub* capo 2 e *sub* capo 5 punto 1) entrambi afferenti al dissesto economico di (omissis) (omissis) s.p.a., sicchè la Corte Territoriale nel determinare la pena ha ignorato che per effetto dell' assoluzione da molti capi di imputazione, è venuta meno la continuazione fra più procedure concorsuali, in quanto sia il capo di imputazione sub. 2 che il capo di imputazione sub 5.1 sono stati posti in essere quale amministratore delegato della società (omissis) (omissis) spa;

2.6. con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale implicitamente revocato la concessione dell'indulto di anni tre, concesso con la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 241 del 2006, nonostante la mancata impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero ed avendo il Tribunale di Busto Arsizio esplicitamente determinato la pena in anni sei di reclusione, dichiarandola condonata nella misura di anni tre; invero, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha determinato la pena, ritenendo la continuazione con i fatti per i quali il (omissis) medesimo è stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 03.12.2018, irr. il 29.05.2019, omettendo tuttavia di applicare, immotivatamente, l'indulto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 241/2006, spettante all'imputato, essendo i fatti contestati tutti antecedenti al 02.05.2006; in ogni caso, la pena determinata dalla Corte d' Appello di Milano deve essere ridotta di anni tre ex art.1 L 241/2006, e, quindi, determinata in anni due e mesi sei di reclusione, a seguito della applicazione dell' indulto.

2.7. con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge, non essendo state escluse le statuizioni civili, per illegittimità derivata, stante la fondatezza dei precedenti motivi di ricorso.

3. Ha proposto ricorso, altresì, (omissis) (omissis) con atto a firma degli Avv.ti (omissis) (omissis), affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali lamenta:

3.1 con il primo motivo, quanto al reato di cui al capo 5.1, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale del ricorrente, mancando di confrontarsi con le numerose emergenze processuali dalle quali si evinceva l'inesistenza dell'antecedente logico necessario – il credito ammontante a quasi sei milioni di euro collegato al pagamento delle penali dovute da (omissis) (omissis) s.p.a. a (omissis) (omissis) s.p.a. – per ritenere sussistente il reato di cui in contestazione; invero, il ragionamento dei giudici

di merito, è unicamente di tipo deduttivo, laddove, se la penale per la cancellazione voli del 2002 entrò a far parte del successivo accordo tra (omissis) (determinandone lo storno) e venne, poi, seguita da un accordo commerciale non onorato da (omissis) per un importo più o meno equivalente, ciò significa che quel credito per "penale cancellazione voli anno 2002" era effettivamente esistito; tale ragionamento, tuttavia, non considera l'insussistenza dell'oggetto materiale del reato, laddove perfino il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano chiedeva l'assoluzione del ricorrente non ritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza del credito; la missiva inviata in data 12.08.2003 da (omissis) (omissis) s.p.a. a (omissis) (omissis) s.p.a., volta a contestare la sussistenza del credito in oggetto, era infatti travisata nel contenuto dalla Corte di Appello di Milano, che presumeva l'esistenza del credito in questione dall'asserita circostanza che in tale missiva la fattura emessa era contestata meramente dal punto di vista formale, quando a ben vedere - a fronte di una contestazione effettivamente fondata, in prima battuta, sui termini contrattuali - si contestava altresì, da parte di (omissis) (omissis) s.p.a., la cancellazione di voli in violazione degli accordi contrattuali; l'effettiva inesistenza di voli cancellati trova riscontro in ulteriori elementi processuali, quale (tra gli altri) la deposizione del teste Molinari, amministratore delegato di (omissis) (omissis) s.p.a., succeduto nella carica al (omissis) il quale riferiva esplicitamente che la fattura per le penali era emessa al fine di "gonfiare" il bilancio di (omissis) (omissis) s.p.a., nel tentativo di bilanciare le ingenti perdite riscontrate; in definitiva le sentenze di merito ritengono esistente un credito corredato da una fattura emessa al fine di ripianare le perdite e che, in sede civile i curatori fallimentari, come emerge dalla perizia del CTU, hanno contestato come inesistente agli amministratori che lo avevano iscritto a bilancio, a fronte della mancanza di qualsivoglia documentazione giustificativa dell'emissione della fattura *de quo*, invano richiesta dalla stessa Guardia di Finanza;

3.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in punto di integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta, mancando la Corte territoriale di confrontarsi adeguatamente con le circostanze fattuali emergenti dalle risultanze processuali, laddove dai termini contrattuali fissati dalle parti, risulta che le penali legate alla cancellazione di voli non potessero essere addebitate cumulativamente, dovendo invece essere addebitate alla (omissis) (omissis) s.p.a. entro la fine del mese nel quale si erano verificate le asserite cancellazioni (*"le penali verranno addebitate entro la fine del mese nel quale è intervenuta la cancellazione o il recesso"*); risulta evidente, dunque, che l'emissione della fattura del 26.06.2003 n. 160076 per l'importo di € 5.787.862, a titolo di "penale per cancellazione voli anno 2002 come da dettaglio allegato" esorbita completamente dalla disciplina contrattuale indicata; la circostanza, poi, che le penali non fossero assolutamente dovute risulta anche dalla nota inviata da Giuliano Martinelli, responsabile commerciale di (omissis) (omissis) s.p.a., nella quale si lega la comminazione di penali precipuamente all'importo del fatturato (*"verranno applicate penali solo nel caso in cui il fatturato realizzato sia inferiore a*

quello contrattato”), laddove risulta pienamente realizzato dalla (omissis) I fatturato contrattato e, ancora, la relazione dello stesso consulente, il quale riteneva il credito di cui trattasi inesigibile; la sentenza impugnata ha erroneamente travisato gli elementi probatori emergenti, a fronte di una possibile alternativa ricostruzione fattuale assolutamente logica e verosimile, ovverosia che nell’agosto del 2003 (omissis) (omissis) s.p.a., in netta perdita, aveva necessità di attrarre investitori e, per farlo, aveva necessità di rappresentare una situazione economico patrimoniale non veritiera e maggiormente appetibile rispetto a quella reale;

3.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale presunto l’esistenza del credito di cui alla fattura emessa in data 26.06.2003 dalla negoziazione del successivo accordo stipulato tra (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) (omissis) s.p.a., affermando che la clausola che a tale credito faceva riferimento era rivelatrice dell’accordo delle parti sull’effettiva esistenza dello stesso, contraddittoriamente però ritenendo non meritevole della stessa credibilità la differente versione di accordo che aveva espunto il riferimento alla suddetta somma, apoditticamente individuando in tale espunzione una mera difforme apparenza volta a mascherare la distrazione del credito; tale iter argomentativo appare *ictu oculi* contraddittorio e illogico, dovendosi, invece, ritenere molto più verosimile che nella trattazione degli accordi fosse stato espunto tale riferimento a fronte di un contrasto sul punto delle parti – pacificamente emergendo dagli atti processuali che (omissis) (omissis) s.p.a. riteneva tale richiesta di pagamento assolutamente priva di fondamento – e dovendosi tale rinuncia, piuttosto, ritenere determinata dalla maggiore forza contrattuale della società rappresentata dallo (omissis) nelle negoziazioni;

3.4 con il quarto motivo, infine, il vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, atteso che emerge dalla stessa relazione del CTU che i rapporti patrimoniali tra le parti si interrompevano a ragione dell’insolvenza del gruppo societario di cui (omissis) (omissis) s.p.a. era parte; dunque, anche volendosi affermare la sussistenza del credito e volendosene asserire la conversione nell’accordo promo-pubblicitario stipulato in data 09.10.2003, alcun danno è stato determinato dalla condotta posta in essere dallo (omissis) quale legale rappresentante di (omissis) (omissis) s.p.a., ai creditori di (omissis) (omissis) s.p.a., che avrebbero visto incassare dalla citata società l’intero importo pattuito se la stessa avesse mantenuto i propri impegni negoziali.

4. Sono state depositate conclusioni scritte per le parti civili Consonni Irnerio, Medda Paolo, Rigo Emiliano, Regnier Thomas, Thien Eva Maria e Bottigliero Lino, Angelica Cavallero, Claudio Canton e Alberto Caruso nel senso dell’inammissibilità o rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di entrambi gli imputati e nei confronti del solo

(omissis) (omissis) anche per l'applicabilità dell'indulto, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, mentre i ricorsi vanno respinti nel resto.

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso del (omissis) in relazione al capo 2 si presentano infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sviluppando in buona parte censure tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, molte delle censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).

1.1. In proposito occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente, laddove evidenzia la valenza esclusivamente contabile dell'operazione di cui al capo 2), tralascia di considerare integralmente la vicenda descritta in imputazione, che parte dal 2001, con l'alienazione dei pezzi di ricambio delle società (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis), e prosegue in relazione ai medesimi ricambi, con l'attività propriamente distrattiva della somma di euro 11.390.503,08 dalla società (omissis) (omissis) s.p.a., attraverso due bonifici rispettivamente di euro 5.995.753,85 ed euro 5.394.746,23.

1.1.1. Le sentenze di merito hanno ricostruito la vicenda in questione, nel senso che, in data 10.9.2001, con due contratti meramente simulati, la (omissis) e la (omissis) cedevano alla società americana (omissis) (omissis) ricambi di magazzino (cd. materiali rotabili e materiali consumabili) al prezzo rispettivamente di euro 27.659.417,75 (a fronte del valore di essi euro 14.912.564,26 con conseguente plusvalenza di euro 12.746,853) e di euro 4.857,359 (a fronte del valore di euro 1.291,754,92, con conseguente plusvalenza pari ad euro 3.565.601,18). In particolare, tale operazione, secondo quanto emerso dall'attività di indagine, risultava avere natura esclusivamente contabile, atteso che, come evidenziato dalla società di revisione (omissis), dalla perizia (omissis) dell' 11 febbraio 2004 (circa la radicale svalutazione dei ricambi boeing, e dunque un valore di mercato degli stessi, assolutamente sopravvalutato negli anni precedenti in cui ne era stata organizzata la cessione fittizia) e dal luogotenente della Guardia di Finanza (omissis) nella sua deposizione, il valore economico complessivo della vendita fittizia indicato in bilancio era di gran lunga superiore a quello indicato nei rispettivi contratti di vendita del settembre 2001 con la società americana (omissis) con una plusvalenza fittizia appunto pari a circa 12 milioni di euro per (omissis) e 3,5 milioni di euro per (omissis) (omissis). Inoltre, l'indicazione dei pezzi di ricambio venduti a (omissis) — classificati come rotabili e consumabili appartenenti a velivoli di boeing — era generica, in quanto non corredata da apposito inventario con l'indicazione del loro valore di mercato. Mancava poi, come sottolineato anche dal consulente del (om (omissis) che aveva rilevato l'estrema genericità delle note integrative al bilancio qualsivoglia valutazione peritale, tanto più significativa per l'importanza



dell'operazione di vendita dei pezzi di ricambio per lo sviluppo economico patrimoniale del gruppo, in vista della dismissione della flotta boeing e della implementazione dei voli a medio e corto raggio, sottolineata dal responsabile amministrativo Gottarelli. Del pari il consulente d'ufficio (omissis) rilevava la decettività delle appostazioni di bilancio suddette.

Peraltro, risultavano emblematiche a conforto della fittizietà dell'operazione, secondo i giudici di merito, le dichiarazioni dei testi (omissis) i, responsabili della logistica e della manutenzione dei pezzi di ricambio presenti presso l'unico magazzino in uso a (omissis) sito a (omissis) secondo cui nessuna movimentazione e trasferimento dei pezzi in questione avvenne, nonostante i ricambi risultassero cartolarmente alienati alla società americana E (omissis) on i contratti sottoscritti dal (omissis) nel settembre 2001. Una movimentazione di quel materiale, veniva organizzata nel maggio 2003, a seguito di ulteriori pattuizioni, come comprovato dall'esistenza delle due pick lists denominate rispettivamente " (omissis) . e " (omissis) .", ma anch'essa non avvenne effettivamente, in quanto i pezzi di ricambio erano in sede già il giorno successivo rispetto a quello della spedizione, unitamente a tutti gli imballaggi e alla documentazione doganale di accompagnamento. Di tale circostanza vi era anche prova documentale, rappresentata dalla nota inviata il 6 giugno 2004 dal (omissis) (omissis) , nella quale si richiedevano istruzioni proprio in merito alla destinazione dei ricambi ancora all'interno del deposito di (omissis) n risposta alla quale il destinatario della nota faceva elusivamente riferimento a trattative ancora in corso con (omissis) a ben tre anni dalla stipula degli accordi per la cessione del materiale.

In definitiva, con le vendite fittizie del 2001, operazioni queste meramente contabili e cartolari, si determinava una plusvalenza di fatto insussistente, che faceva lievitare di oltre il 100% i ricavi di (omissis) che, altrimenti, sarebbe risultata in macroscopica perdita, nonché della (omissis) operazioni queste miranti a nascondere le perdite delle società operative. Successivamente in relazione ai suddetti pezzi di ricambio, mai usciti dalla disponibilità delle società (omissis) , (omissis) gli unici esborsi economici risultavano avvenuti nel febbraio 2003 con i bonifici indicati in imputazione, rispettivamente l'uno effettuato da (omissis) ad (omissis) per l'importo complessivo di 11.390.503,08 euro (documentato negli allegati alla consulenza f (omissis) e altri due da (omissis) (omissis) a favore della (omissis) il cui complessivo ammontare risultava equivalente alla suddetta cifra.

1.1.2. In tale contesto le sentenze di merito - da leggersi congiuntamente siccome costituenti un unicum inscindibile, integrandosi vicendevolmente, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il capo 2)- hanno concluso per il contenuto distrattivo delle dazioni di denaro effettuate il 12 e il 18 febbraio 2003 da (omissis) (omissis) in favore della (omissis) a beneficio della (omissis) Ciò in considerazione dei seguenti elementi: la cifra complessiva, di quasi 11,4 milioni di euro risultava uscita dalle casse della società (omissis) (omissis) che riacquistava da (omissis) gli stessi pezzi di ricambio

boeing alienati a (omissis) nel 2001, in maniera fittizia perché, peraltro, mai trasferiti alla società americana; il finto riacquisto, a fronte di una cessione a suo tempo meramente cartolare, avveniva nelle mani di un venditore solo formalmente distinto da (omissis) ma di fatto assimilabile al precedente (fittizio) compratore, atteso che i due organismi societari non solo presentavano la medesima sede, ma facevano entrambi capo alla figura di Nepola, quale Presidente di (omissis) e procuratore di (omissis) come risultava dalle visure camerali.

L'operazione economica in questione era, dunque, da ritenersi ingiustificata e specificamente pregiudizievole per i creditori di (omissis) poiché avente ad oggetto rotabili e consumabili mai fuoriusciti dall'unico magazzino della società, stante la valenza meramente cartolare delle vendite del 2001, relative a velivoli di tipo boeing, già da tempo estromessi nelle tratte operate dalla compagnia aerea, in quanto troppo costosi e allo sviluppo del settore low cost, nonché implausibile in un'epoca caratterizzata da obiettivi commerciali del tutto distonici, oltre che da un fortissimo indebitamento verso i creditori.

Emblematica al fine della natura decettiva anche della condotta posta in essere nel 2003 è stata ritenuta dai giudici di merito pure la circostanza che- a fronte delle fatture relative alla cessione dei pezzi di ricambio, oggetto del contratto del 10 settembre 2001, in relazione alle quali non vi era stato però alcuno spostamento di beni- nel maggio 2003, erano state formate due bollette doganali- la n. 514120/ R e la n. 514119 L del 6 maggio 2003, con le quali i ricambi erano stati imballati e spediti a (omissis) ma il giorno successivo ritornavano con la bolletta doganale 518510 U (beni di cui alla pick list (omissis) 1). All'uopo, infatti, il teste (omissis) dichiarava che il materiale di ricambio indicato nella pick list (omissis) non si era mosso che per 24 ore dal magazzino di (omissis) per poi rientrarvi con una bolla doganale richiesta da (omissis) circostanza questa confermata anche con le dichiarazioni rese all'udienza del 13 ottobre 2015.

Inoltre, il teste (omissis) (omissis) dirigente della manutenzione del gruppo (omissis) negava di aver visto il magazzino di (omissis) diventato unico per (omissis) e per (omissis) (omissis) svuotarsi od essere azzerato, confermando proprio le dichiarazioni rese il 2 dicembre 2004.

1.1.3. Pertanto, inquadrata la vicenda nel contesto descritto, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto il (omissis) in virtù della qualifica formale rivestita, responsabile dell'attività distrattiva specificamente avvenuta nell'ultimo segmento di condotta dell'anno 2003, mediante i bonifici di quasi 11,4 milioni di euro, indicati in imputazione da (omissis) (omissis) n favore della (omissis) Corporation, per pezzi di ricambio obsoleti e, comunque, mai usciti dalla disponibilità della (omissis) Peraltro, la circostanza che le somme bonificate da (omissis) (omissis) fossero poi state restituite con un'altra fittizia operazione contrattuale, che aveva visto implicata la (omissis) (omissis) è stata ritenuta correttamente non significativa, atteso che destinataria di quei fondi risultava essere l'altra società operativa del "gruppo (omissis) (omissis) l'unica

delle due società operative ad essere stata destinataria di flussi di denaro, anche se l'importo proveniva interamente da fondi di '(omissis) (omissis) a perdita dell'importo di euro 11.390.503 di cui al capo 2) non è mai stata recuperata da (omissis) (omissis)

Pertanto, nel ritenere distrattiva l'operazione in questione, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento (Sez. 5, n. 1458 del 02/12/1997, Rv. 209801). Specificamente integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655).

1.1.4. La difesa del (omissis) laddove deduce, con il primo motivo di ricorso, la mera cartolarità dell'operazione e l'assenza di effetti del contratto simulato non si confronta - come già accennato - con l'epilogo della vicenda in questione, circa l'esborso di denaro da parte della (omissis) (omissis) alla (omissis) non giustificabile in alcun modo per le ragioni dette e, dunque, avente natura distrattiva.

Come correttamente rilevato dai giudici di merito, il ricorrente, invece di confrontarsi con la contestazione a lui mossa, si è soffermato, come del resto in questa sede di legittimità, sulle perizie redatte (omissis) a New York presso i magazzini (omissis) in Italia, nel febbraio 2004.

Le ulteriori deduzioni svolte si traducono in censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità, laddove il (omissis) ha messo in evidenza, ad esempio, con il secondo motivo di ricorso, come il teste (omissis) non lo abbia escusso, al pari dei direttori o amministratori delle società fallite (omissis) e (omissis) non evidenziandosi che incidenza abbia avuto tale mancata escussione sulla completezza delle informazioni acquisite dal teste nella sua qualità. Del pari si traducono in mere censure in fatto le ulteriori deduzioni relative alla necessità di vendere ricambi per gli aerei Boeing e acquistare ricambi per gli aerei Airbus, ovvero relative al fatto che la (omissis) (omissis) s.p.a. non disponeva di aerei Boeing e, quindi, non poteva acquistare ricambi per tali aerei, ovvero relative alla carenza di prova circa la medesimezza dei pezzi di ricambio spediti da (omissis) a (omissis) e ritornati a (omissis). Tali censure, peraltro, così come le deduzioni riguardanti la perizia ENAC, risultano fuori fuoco rispetto all'imputazione mossa al ricorrente al capo 2 e, dunque, presentano anche aspetti di indubbia genericità.

2. Infondati ai limiti dell'inammissibilità si presentano, altresì, il terzo e quarto motivo di ricorso del (omissis) ed il primo, secondo e terzo motivo di ricorso dello (omissis) in relazione al capo 5.1.

2.1. La sentenza impugnata ha ricostruito, conformemente a quella del primo giudice, la vicenda nella quale si inserisce l'attività distrattiva di cui al capo in questione alle pag. 98 e ss. nei seguenti termini: nell'anno 2002 tr (omissis) (omissis) ; € (omissis) (omissis) veniva stipulato un contratto di noleggio aeromobili per voli charter, con previsione all'art. 9 di penali in caso di cancellazione di voli programmati; in data 26.06.2003, (omissis) (omissis) emetteva la fattura n. 16076, chiedendo a (omissis) (omissis) il pagamento dell'importo complessivo di € 5.787.863,00, a fronte di cancellazioni di voli relativi all'anno 2002, allegando alla fattura, un elenco di 164 voli oggetto di cancellazione; il 18 agosto successivo T (omissis) (omissis) contestava per iscritto la legittimità della fattura emessa, sostenendo che, a prescindere da ogni contestazione nel merito, la tempistica dell'addebito non era corretta, a fronte della clausola prevista dall'art. 9, punto 2, lett. e), che prevedeva l'addebito delle penali entro la fine del mese nel quale erano intervenute le cancellazione dei voli; in data 2 ottobre 2003, (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) siglavano un' ipotesi di accordo mediante la quale si impegnavano a dare vita ad una serie di negozi giuridici, coinvolgenti anche le società controllate; il 2 ottobre 2003, (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) stipulavano per il biennio primo novembre 2003- 31 ottobre 2005, un nuovo contratto di noleggio aeromobili e sottoscrivevano il 9 ottobre 2003 un accordo promo-pubblicitario per cui (omissis) (omissis) si impegnavano a distribuire, a bordo dei propri aeromobili, nello stesso periodo di vigenza del contratto di noleggio, materiale pubblicitario e gadget di (omissis) (omissis) mentre il (omissis) operator si impegnavano a corrispondere, in quattro rate semestrali di importo pari ad 1,5 milioni di euro ciascuna, con scadenze in data primo maggio 2004, 10 novembre 2004, 10 maggio 2005 e 10 novembre 2005, la somma complessiva di sei milioni di euro, oltre Iva; in data 10 ottobre 2003, (omissis) (omissis) inoltrava a (omissis) (omissis) la contabile di storno n. 1037000087 con cui veniva annullata, con causale "errata emissione", la fattura n. 160076 del 26.06.2003; il 21 giugno 2004 (omissis) (omissis) con fattura n. 1046001101 chiedeva il pagamento della rata semestrale di € 1.800.000, iva inclusa, scaduta il primo maggio precedente, ricevendo, l'undici agosto successivo, il pagamento della minor somma di € 1.167.500, vantando (omissis) (omissis) la compensazione dell'importo di € 632.500,00, quale prima rata semestrale dovuta dalla holding per l'acquisizione della partecipazione in Brevitet, acquisizione facente parte degli accordi intervenuti il 2 ottobre 2003; il 18 ottobre 2004, a seguito di numerosi inadempimenti e ritardi accumulati dalla controparte nel pagamento dei voli previsti nell'accordo al noleggio intervenuto nell'ottobre 2003 per il biennio 2003-2005, (omissis) (omissis) risolveva il contratto.

2.2. Alla stregua di tali risultanze, i giudici di merito hanno correttamente ricondotto l'attività di "storno" dell'importo di cui alla fattura n. 16076 del 26.6.2003 ad un'attività

distrattiva, anche in considerazione del fatto che le complessive pattuizioni dell'ottobre 2003 risultavano pure finalizzate al tentativo di risolvere il problema delle penalità, come si evince dall'accordo quadro dell'ottobre 2003, per il quale emergevano due diverse versioni, entrambe sottoscritte dal (omissis) e dallo (omissis). Nella prima versione, all'articolo 1 dell'accordo, era espressamente previsto l'annullamento della fattura prevista per le penalità a carico di (omissis) (omissis) mentre nella seconda versione, anch'essa datata 2 ottobre 2003 e denominata "riassunto ipotesi di accordo", non compariva alcun riferimento alla questione delle penali. Anche per l'accordo promo - pubblicitario del 9 ottobre 2003, sempre intervenuto fra lo (omissis) e il (omissis) in rappresentanza di (omissis) (omissis) (e non della holding), sono state rinvenute due diverse versioni, entrambe sottoscritte, differenti fra loro con riferimento alla previsione di compensazioni fra le parti di posizioni debito - credito e l'emissione della contabile di annullamento della fattura relativa alle penali per i voli annullati recanti le date del giorno successivo all'accordo promo - pubblicitario.

In tale contesto, è stato altresì ritenuto - con ragionamento logico immune da censure - che la presenza di documenti con diverse versioni di accordo palesavano (cfr. il documento "Ipotesi accordo (omissis) (omissis) s.p.a." del 02.10.2003) vere e proprie controdiichiarazioni, contenenti le clausole effettivamente volute nei documenti successivi, creando così una difforme apparenza.

2.3. Con riguardo specifico al credito per le penali, vantato dalla (omissis) nei confronti della (omissis) senza illogicità i giudici di merito hanno rilevato come la tesi sulla quale aveva insistito nei giudizi di merito lo (omissis) circa l'inesistenza di tale credito risultasse smentita dai dati oggettivi, secondo cui la stessa (omissis) (omissis) si era limitata nell'agosto 2003 a contestare la fattura per le penali solo da un punto di vista formale (senza che la previsione dell'articolo 9 del contratto, citato nella nota, comminasse per l'inosservanza delle modalità di emissione delle fatture alcuna decadenza dal diritto in capo a (omissis) (omissis) laddove alla fattura era stato allegato un puntuale elenco dei voli cancellati nell'anno 2002, neanche esso contestato sostanzialmente da (omissis) (omissis) nonché dalla circostanza che proprio la presenza dell'art. 1 nel documento sottoscritto dagli imputati confermava l'esistenza delle penali di cui alla fattura n. 160076 del 26.06.2003, così come lo stesso elenco allegato alla fattura.

A tali elementi i giudici di merito hanno anche aggiunto quelli relativi al fatto che l'accordo promo pubblicitario aveva un valore economico assai vicino all'importo recato dalla fattura per le penali, e, il giorno successivo alla conclusione di tale ultimo accordo, l'emissione della nota di storno del 10 ottobre 2003 era stata assai sollecitata dalla direzione commerciale facente capo a Martinelli Giuliano (*"per permettere la sottoscrizione del contratto biennale per voli charter che da tempo si stava negoziando con (omissis) così facendo rinunziava a promuovere qualsiasi azione per il recupero del credito"* come riferito dal teste (omissis) all'udienza del 19 gennaio 2016"), da interpretarsi nel senso che si privilegiava la volontà di proseguire i rapporti commerciali con Teorema Group.

All'uopo i giudici di merito hanno respinto la tesi del (omissis) secondo cui le scelte effettuate erano da ricondursi ad una legittima scelta imprenditoriale nell'interesse del gruppo, atteso che al di là dei risultati di tale scelta, cui conseguirono tali e tanti inadempimenti da parte di (omissis) (omissis) da indurre la controparte a risolvere il contratto di noleggio, la nota consacrava formalmente gli accordi sostanziali fra S (omissis) S (omissis) in forza dei quali (omissis) (omissis) era sollevata dall'obbligo di corrispondere le penali originate dalle cancellazioni dei voli nell'anno 2002.

Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali il (omissis) non aveva smentito l'esistenza del credito per cancellazioni dei voli laddove lo stesso (omissis) non ha potuto negare che il prezzo concordato per il contratto pubblicitario fosse davvero troppo elevato; in ogni caso, non è risultata esservi traccia alcuna della esecuzione di tale accordo, dando ulteriormente conto del fatto che la conclusione del medesimo aveva rappresentato la formalità necessaria per consentire di porre nel nulla le penali dovute da (omissis) (omissis) corrispondendo in sostanza il valore del contratto pubblicitario all'importo recato dalla fattura inoltrata per la penale da cancellazione dei voli; ebbene, proprio questa trasformazione del credito ha consentito di consumare la distrazione dell'importo di quella fattura essendo pacifico che quell'importo non fu onorato (salvo una parte della prima rata).

All'uopo, la sentenza impugnata ha richiamato anche quanto evidenziato dallo stesso (omissis) nel corso del suo esame dibattimentale, che ha negato che nel corso della negoziazione, si fosse discusso delle penali per cancellazione voli per l'anno 2002, affermazione questa, tuttavia, smentita proprio dal documento suddetto da ricondurre alla pattuizione della cancellazione delle penali, come previsto nella controdedichiarazione, con immediata emissione della contabile di storno n. 1037000087, in data 10.10.2003.

2.4. In tale contesto il ricorrente (omissis) ha censurato la sentenza impugnata che avrebbe valutato isolatamente la contabile di storno della fattura n. 160076 del 26.06.2003, invece di inserirla nel più ampio quadro di rapporti intercorrenti tra la (omissis) e la (omissis). Tale deduzione risulta palesemente smentita dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, come sopra in sintesi riportata, che ha considerato, altresì, anche l'accordo promo-pubblicitario del 9 ottobre 2003, evidenziando come tale accordo dia ulteriormente conto dell'attività distrattiva, essendo risultato sostanzialmente ineseguito e la rinuncia al credito non inseribile in un'attività di maggiore utilità per la (omissis).

Inoltre, la contestuale conclusione del contratto per la vendita di biglietti aerei per gli anni 2004 e 2005 del valore di oltre € 50.000.000 non risulta direttamente riferibile alla (omissis) sicchè contrariamente a quanto supposto dal (omissis) tale strategia economico-imprenditoriale non risulta espandibile dal "gruppo" alla società (omissis).

2.5. I primi tre motivi di ricorso dello (omissis) tutti afferenti al reato di cui al capo 5.1. a lui ascritto- in qualità di legale rappresentante della (omissis) (omissis) e concorrente beneficiario della distrazione del (omissis) dell'importo relativo alle penali- ripropone in questa sede temi

per lo più in fatto, già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito che in proposito hanno fornito risposta supportata da motivazione immune da censure. Invero, la circostanza, secondo cui il credito per le penali sarebbe in realtà inesistente è stata ritenuta dai giudici di merito smentita proprio negli accordi contrattuali intercorsi nell'ottobre 2003 tra la (omissis) e la (omissis) volti appunto ad espungere tale credito come sopra evidenziato. La precisione ed il dettaglio dei voli oggetto di cancellazione, di cui all'allegato alla fattura, poi, dà conto anche della deduzione-meramente in fatto- secondo cui la fattura in questione era stata emessa al fine di "gonfiare" il bilancio di (omissis) (omissis) s.p.a., nel tentativo di bilanciare le ingenti perdite riscontrate, atteso che oltre a tradursi in una censura in fatto non si comprenderebbero le ragioni dello storno.

In merito, poi, alla deduzione secondo la quale le penali non avrebbero potuto essere addebitate cumulativamente in virtù della previsione dell'art. 9 del contratto di noleggio stipulato tra le parti, che prevedeva l'addebito delle penali entro la fine del mese nel quale è intervenuta la cancellazione o il recesso, non si confrontano con la risposta fornita ad analogo censura dalla Corte territoriale circa l'assenza di sanzioni nel caso di richiesta cumulativa e non mensile.

2.5.1. Le ulteriori censure sviluppate con il secondo e terzo motivo di ricorso dallo (omissis) del pari si traducono in doglianze in fatto, tendenti a fornire una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in censure riconducibili ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.

2.6. In definitiva, la Corte territoriale nel ricostruire la vicenda di cui al capo 5.1. in termini di attività distrattiva ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono costituire oggetto di distrazione, non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti di credito (Sez. 5, n. 38434 del 30/05/2019, Rv. 277116).

2.7. Il quarto motivo di ricorso de (omissis) circa l'omessa motivazione in merito alla configurabilità nella fattispecie di cui al capo 5.1. della meno grave ipotesi di operazione manifestamente imprudente ex art.217, n° 2, L.Fall., è manifestamente infondato, atteso che la ritenuta sussistenza di tutti i presupposti per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione esclude la sussistenza dell'invocata ipotesi delittuosa. Più volte questa Corte ha evidenziato come non ricorra l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma

la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973; Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Rv. 265871).

Nella fattispecie in esame, correttamente la Corte territoriale ha evocato la consapevole "rinuncia" all'incasso del notevole importo delle penali nel contesto di "accordi" con (omissis) siglati nel 2003, implicante in sé la non riconducibilità dell'operazione nella categoria delle operazioni imprudenti.

3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il quinto motivo di ricorso del (omissis) in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

All'uopo giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p.

In proposito, già il primo giudice aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, motivando tale esclusione sul presupposto della insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di positivo apprezzamento, non essendo riconoscibili le circostanze attenuanti generiche per il mero stato di incensuratezza dell'imputato.

La sentenza impugnata, in aggiunta alla suddetta valutazione, ha dato atto altresì, senza incorrere in vizi logici, della grave personalità dell'imputato, delineatasi vieppiù per il numero e la gravità dei precedenti ostativi alla concessione, avendo nel frattempo l'imputato riportato condanna in via definitiva per più fatti di bancarotta.

4. Infondate sono altresì le deduzioni di cui sempre al quinto motivo di ricorso del (omissis) e di cui al quarto motivo di ricorso dello (omissis) circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. La ricorrenza dell'aggravante è stata motivata

dalla Corte territoriale, in considerazione non solo della entità delle poste attive distratte, ma in considerazione anche della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori, in dipendenza dei fatti di bancarotta, per la grave entità del danno cagionato con le condotte per le quali è stata affermata la penale responsabilità degli imputati. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerato il rinvio operato dalla medesima norma a tutti i reati di bancarotta propria ed il richiamo dell'art. 223, comma primo, L. Fall., alle pene stabilite nell'art. 216 l. fall. (cfr. Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013 Rv. 257762) - si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.

4.1. Le condotte comportanti il danno di rilevante gravità, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ! (omissis) sono allo stesso riferibili siccome determinatesi nel periodo in cui lo stesso rivestiva il ruolo di amministratore della (omissis)

5. Correttamente, poi, è stata ritenuta integrata per il : (omissis) ipotesi ex art. 219/2 n. 1 legge fall., atteso che l'imputato ha commesso più fatti tra quelli di cui all'art. 216 L.Fall., essendosi reso autore dei fatti di bancarotta patrimoniale di cui al capo 2 e di cui al capo 5.1., non riconducibili ad una serialità di comportamenti, che anzi presentano caratteristiche peculiari. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407).

6. Fondato deve ritenersi, invece, il sesto motivo di ricorso del (omissis) in merito alla omessa espressa previsione nella sentenza impugnata dell'indulto di anni tre concesso con la sentenza di primo grado. Il primo giudice, invero, aveva ritenuto ai sensi degli artt. 174 c.p. e 1 L.241/06 condonata nei confronti del (omissis) la pena di anni 3 di reclusione, poiché i delitti per i quali è intervenuta la condanna dell'imputato, commessi in data anteriore al 02.05.2006 non sono inseriti nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. I, comma 2, l. cit. e non avendo l'imputato mai usufruito del beneficio in esame, sicché l'indulto è concedibile d'ufficio.

Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale- nel rideterminare la pena, ritenendo la continuazione con i fatti per i quali il (omissis) medesimo è stato condannato con la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 03.12.2018, irrevocabile il 29.05.2019- nessuna

menzione ha fatto del beneficio già concesso dal primo giudice in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio. In proposito, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui (Sez. 1, n. 20011 del 04/04/2013 Rv. 256189) in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, nel caso in cui solo una parte di essi sia stata commessa entro il termine fissato per la fruizione del beneficio, la sentenza deve fornire specifica indicazione in proposito. Inoltre, ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Rv. 277887) e comunque qualora la condanna sia relativa a un reato continuato, deve tenersi conto, non già della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, della pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Rv. 275246). La sentenza impugnata sul punto va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

7. Il settimo motivo di ricorso del *(omissis)* deve, poi, ritenersi assorbito dalla valutazione della ricorrenza delle fattispecie delittuose ascritte all'imputato.

8. La sentenza impugnata va, inoltre, annullata con rinvio per entrambi gli imputati limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. Ai ricorrenti, invero, sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. ma alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anziché di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata



delle suddette pene accessorie, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

9. In definitiva la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di entrambi gli imputati e nei confronti del solo (omissis) (omissis) anche per l'applicabilità dell'indulto, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. I ricorsi vanno respinti nel resto. Le spese di giudizio sostenute dalle parti civili andranno liquidate con la sentenza definitiva.


P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di entrambi gli imputati e nei confronti del solo (omissis) (omissis) anche per l'applicabilità dell'indulto e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta i ricorsi nel resto; spese al definitivo.

Così deciso il 21.6.2022

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

